



ISTITUTO COMPRESIVO 1 VALDAGNO

Via Pasubio 171 – 36078 Valdagno (VI)

Tel. 0445-410428 – Fax 0445-426014

Codice Fiscale: 94006060241 – Codice Ministeriale: VIIC82800V

Indirizzi e-mail: VIIC82800V@istruzione.it ; icviapasubio@tiscali.it; PEC: viic82800v@registerpecommit; viic82800v@pecommaistruzione.it

Sito web: www.icvaldagno1.it

L'art 10 del Decreto legislativo 297/94 definisce le attribuzioni del consiglio di circolo o di Istituto e della Giunta esecutiva, Il DI 44/2001 fissa ulteriormente funzioni e prerogative degli Organi Collegiali in materia contabile:

LE COMPETENZE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E INDIVIDUALI riferite al DI 44/2001

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO O DI ISTITUTO

Il Consiglio di Circolo o di Istituto è organo collegiale di governo ed in quanto tale esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Il Consiglio d'Istituto (cfr.art.8 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297), istituito per realizzare la partecipazione nella gestione della scuola, è formato negli Istituti comprensivi dalle rappresentanze elette del personale insegnante, del personale non insegnante, dei genitori degli allievi e dal Dirigente dell'Istituto.

Il Consiglio di Istituto nelle scuole con popolazione scolastica oltre i 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale Docente, 2 rappresentanti del personale non docente, 8 rappresentanti dei genitori degli alunni e il Dirigente scolastico. E' presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Può essere anche eletto un vice presidente. Il Consiglio di Istituto elegge nel proprio seno una Giunta Esecutiva composta da 1 docente, 1 non docente e 2 genitori. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente scolastico, che la presiede, e il capo dei servizi di segreteria che svolge le funzioni di segretario della giunta stessa. Il Consiglio d'Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio, vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. Le funzioni di segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal presidente ad un membro del Consiglio stesso.

In materia finanziaria e patrimoniale il Consiglio:

- approva il programma annuale (Art. 2 comma 3);
- ratifica i provvedimenti del Dirigente che dispongono i prelievi dal fondo di riserva (Art. 4 comma 4);
- verifica lo stato di attuazione del programma annuale e vi apporta le modifiche necessarie (Art. 6 comma 1 e 2);
- decide in ordine all'affidamento del servizio di cassa (Art. 16 comma 2 e art. 33 comma 1 lettera c);
- stabilisce il limite del fondo minute spese da assegnare al Direttore (Art. 17 comma 1);
- approva il conto consuntivo (Art. 18 comma 5);
- delibera lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotta sia nel corso delle attività curricolari che extracurricolari (Art. 28 comma 3 e 4).

La mancata approvazione nei termini prescritti del programma annuale (art. 8) e del conto consuntivo (art. 18, comma 7) comporta la nomina di un commissario ad acta da parte dell'ufficio scolastico regionale.

Il principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e responsabilità gestionali comporta una competenza del Consiglio limitata agli atti fondamentali di programmazione, verifica e controllo.

In materia di attività negoziale il Consiglio di Istituto delibera in ordine:

- alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- alla costituzione o compartecipazione a fondazioni, alla costituzione o compartecipazione a borse di studio;
- all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
- ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
- all'adesione a reti di scuole e consorzi;
- all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
- alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
- all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1;
- all'acquisto di immobili.

Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:

- contratti di sponsorizzazione;
- contratti di locazione di immobili;
- utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
- convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- partecipazione a progetti internazionali.

Il Consiglio di Istituto delibera i criteri di assegnazione e preferenza per la concessione di beni in uso gratuito.